

NOTA UFFICIO SINDACALE

**Proroga Cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività
Art. 1 comma 329 Legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022)**

E' prorogato per l'anno 2023 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, (Decreto Genova), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 del presente articolo.

L'art. 1, comma 329, proroga, per il 2023 e nel limite di spesa di 50 milioni di euro, la possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all'art. 44 del DL n. 109/2018.

Fiom-Cgil nazionale

Roma, 10 gennaio 2023